



COMUNE DI CASOLE D'ELSA

IL REVISORE DEI CONTI

VERBALE N. 7

PARERE SUL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022-2024.
VERIFICA DELLE ECCEDENZE. DOTAZIONE ORGANICA

Il sottoscritto revisore dei conti Dr. Stefano Perugini, nominato con Delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 5.5.2021,

VISTA

la richiesta del parere in relazione alla proposta di delibera della Giunta Comunale avente per oggetto: *Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024 (PTFP). Verifica delle eccedenze. Dotazione organica*, pervenuta per posta elettronica in data odierna con la bozza della delibera e un allegato.

Richiamati i seguenti disposti di legge:

- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001
- l'art. 33 del d.lgs.165/2001 - l'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
- l'art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019
- l'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 114/2014
- l'art.1, comma 228, della legge 208/2015
- l'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010
- l'articolo 36, comma 2 del d.lgs.165/2001
- l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;

Visto il Decreto 8/05/2018, con cui il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n.108 del 27/04/2020, attuativo dell’art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019;

Vista la circolare ministeriale sul DM attuativo dell’art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, che fornisce indicazioni operative sull’applicazione della novella legislativa;

Atteso che il Consiglio comunale, nella seduta del 29.4.2022, con deliberazione n. 21 ha approvato il conto consuntivo relativo alla annualità 2021.

Tenuto conto della programmazione assunzionale 2022 – 2024.

Rilevato come, alla luce di quanto sopra, onde procedere con la nuova programmazione assunzionale, si renda necessario verificare la congruità economico finanziaria.

Vista la relazione illustrativa tecnico finanziaria predisposta dai responsabili dei servizi competenti, comprensiva di tutti i suoi allegati;

Considerato che l’amministrazione intende dare seguito, nel corso del triennio, alla seguente politica assunzionale a tempo indeterminato:

ANNO 2022:

- N. 1 unità cat. B3 pos. ec. B3 tempo pieno 36/36 ed indeterminato con qualifica di Autista mezzi pesanti e scuolabus da destinare all’area tecnica LL.PP. Previsione scorrimento graduatoria dell’Ente.

ANNO 2023:

- N. 1 unità Cat. D pos. ec. D1 tempo pieno 36/36 ed indeterminato con qualifica di istruttore Direttivo Amministrativo/contabile da destinare all’area economico finanziaria. Prevista procedure per accesso dall’esterno, previo esperimento di quanto previsto dall’art. 34- bis del D.lgs. n. 165/2001; in sede di indizione della eventuale procedura sarà valutata la possibilità verificare la presenza di personale interessato alla mobilità ex art. 30 D.lgs. n. 165/2001, oltre che la presenza di graduatorie di altro Ente

ANNO 2024:

- Nessuna previsione

Considerato inoltre che l'ente, allo stato attuale non ha in essere contratti di lavoro flessibile, né ne ha programmati ed evidenziato come laddove si dovessero rendere necessari gli stessi dovrebbero essere fatti nel rispetto del tetto di spesa di cui all'art. 9, comma 28 del d.l.78/2010, così calcolato:

Spesa complessiva lavoro flessibile - Anno 2009		
<i>Profilo/categoria</i>	<i>senza oneri</i>	<i>con oneri</i>
Istruttore direttivo – D1	€ 23.999,95	€ 32.441,34
Arretrati Tempi determinati anno 2018	€ 101,67	€ 141,73
LSU	€ 2.878,50	€ 3.123,17
Totali	€ 26.380,12	€ 35.706,24

Constatato che il Comune di Casole d'Elsa, a seguito delle verifiche effettuate in ordine ai presupposti di legge di cui all'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, nonché al DM 17 marzo 2020 ed alla specifica circolare ministeriale redatta per fornire indicazioni alle amministrazioni, ha registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 23,31%, cioè si colloca nella **FASCIA 1 – COMUNI VIRTUOSI**, poiché il suddetto rapporto risulta AL DI SOTTO dei valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 del citato DM (dato riferito al bilancio consuntivo 2021).

Alla luce di quanto sopra il Comune può procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato e determinato come sopra riportato.

Verificato che questo ente, come attestato nella relazione trasmessa dal responsabile dell'area economico finanziaria:

- ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio nell'anno di riferimento;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della L. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-*quater* della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, come si evince dagli allegati al bilancio di previsione 2021;
- l'ente ha adottato, con deliberazione di Giunta comunale n. 6 dell'8.2.2021 il piano di azioni positive per il triennio 2021 – 2023;
- l'ente effettua la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art.33, comma 2, del d.lgs.165/2001, con la proposta deliberazione ora esaminata;
- l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n.267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;
- pertanto questo ente non soggiace al divieto assoluto di procedere all'assunzione di personale altrimenti prevista dall'art. 76 del D.L. 112/2008;

Visto l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui *“A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”*;

Richiamato l'art. 3, comma 10-bis, primo periodo, del d.l. 90/2014, per cui *“Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente”*;

Visti i pareri tecnico e contabile, rilasciati dai responsabili dei servizi competenti sulla proposta di deliberazione;

Atteso che questo Organo è chiamato, a sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ad esprimersi in merito alla compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica ed in ordine alla spesa per il piano del fabbisogno di personale, in conformità a quanto previsto dall'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'art. 91 del T.U.E.L.;

Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene che la proposta sia coerente alle disposizioni e presupposti di legge sopra citati e pertanto

DÀ ATTO

del rispetto alle prescrizioni di legge, della compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica sulla base dei fabbisogni di personale programmati per il triennio 2022/2024 con la proposta di deliberazione della Giunta. Si attesta l'avvenuto rispetto del limite potenziale massimo di spesa della dotazione organica.

Firenze, 18 maggio 2022

Il Revisore Unico

FIRMATO Dr. Stefano Perugini